

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3569/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che prevede l'adeguamento per l'applicazione in Germania del regolamento (CEE) n. 3044/89 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1990 e 1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3044/89 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1990 e 1991 (4);

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che per la primavera 1991 è opportuno ampliare il campione dei nuclei familiari per l'indagine per campione sulle forze di lavoro in Germania,

*Articolo 1*

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3044/89 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 3*

Nella primavera 1991 il campione interessa un numero di nuclei familiari compreso fra 120 000 e 130 000 per la Germania, fra 60 000 e 100 000 per la Francia, l'Italia, il Regno Unito e la Spagna, fra 30 000 e 50 000 per il Belgio, i Paesi Bassi, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo, fra 15 000 e 30 000 per la Danimarca e di circa 10 000 per il Lussemburgo.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DE MICHELIS

(1) GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 8, modificata il 25. 10. 1990.

(2) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

(4) GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 2.